

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, in attuazione della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per

la disciplina dell'attività venatoria" e, in particolare, dell'art. 31, sottopone all'attenzione della

Giunta regionale la proposta di calendario venatorio per la stagione 2015-2016.

Fa presente che la proposta di calendario venatorio 2015-2016 presenta alcune novità rispetto al calendario della precedente stagione venatoria, le cui principali sono di seguito riportate:

- a partire dalla prossima stagione venatoria la caccia al capriolo è suddivisa in due periodi, il primo dedicato al maschio, dal 13 settembre al 21 novembre, e il secondo, in cui è permesso abbattere le femmine e i piccoli, dal 1° ottobre al 3 dicembre, per consentire ai nuovi nati un maggiore sviluppo;
- è stato tolto il divieto di utilizzo del calibro 222 Remington per la caccia al camoscio, al capriolo e alla volpe, in quanto nei test balistici è risultato idoneo a tale tipo di prelievo;
- al fine di distribuire in maniera più omogenea il prelievo della lepre europea, è previsto l'esercizio venatorio alla stessa nell'Area a Caccia Specifica 3 (Mont Fallère), limitatamente ai comuni di Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas e Avise;
- per salvaguardare l'importante area di bramito del cervo, all'interno del Vallone di Flassin, nei comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhémy en Bosses, l'esercizio venatorio, a tutte le specie cacciabili, è consentito solo a partire dall'inizio del periodo di caccia al cervo.

Informa che, in merito alla suddetta proposta, come riferito dalla competente Struttura flora, fauna, caccia e pesca dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, sono stati acquisiti i

pareri favorevoli del Comitato regionale per la gestione venatoria, della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), in data 12 maggio, 13 maggio e 28 maggio 2015.

Riferisce che l'I.S.P.R.A., nell'esprimere parere favorevole, fa presente le seguenti osservazioni:

1. si dovrebbe adottare, per la Lepre europea, la stessa data di apertura della caccia ai Galliformi alpini e alla Lepre variabile (1° ottobre), in quanto si consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva;
2. in merito alle tolleranze ammesse nel prelievo degli Ungulati, si ritiene che esse possano essere adottate soltanto nei contesti nei quali siano realmente collegate a penalità da applicare ai cacciatori;
3. la caccia alla fauna migratoria, consentita con ampia mobilità sul territorio regionale, contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, vanificando le innovazioni introdotte dalla legge 157/92;
4. la restituzione del tesserino venatorio dovrebbe avvenire entro il mese di marzo, in modo da consentire la raccolta e l'elaborazione dei dati di prelievo utili per la programmazione dell'attività venatoria nella stagione successiva; inoltre l'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria;
5. i periodi di prelievo delle Aziende faunistico-venatorie devono essere uniformati a quanto previsto per il resto del territorio;

6. l'inizio dell'attività di addestramento cani al 15 di agosto risulta prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani e suggerisce di posticipare a fine agosto l'avvio dell'attività di addestramento cani.

2

Sottolinea che, in merito alle osservazioni dell'I.S.P.R.A, la competente Struttura flora, fauna, caccia e pesca evidenzia che:

1. per quanto attiene alla data di apertura della caccia alla Lepre europea, fissata al 20 settembre dal calendario regionale, essa è posteriore di una settimana rispetto a quella fissata dalla legge nazionale e pertanto si ritiene possibile mantenere la stessa in quanto legata alle consuetudini venatorie locali, tenuto conto, inoltre, della buona presenza della Lepre europea sul territorio regionale, desunta da specifici censimenti che vengono effettuati in maniera standardizzata dal 2006, e della bassa pressione venatoria esercitata su

questa specie (i cacciatori specializzati nella caccia ai lagomorfi sono circa 110 sull'intero territorio regionale), anche in considerazione del fatto che il calendario venatorio non consente la caccia alla lepre quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve

e, quindi, il prelievo della specie può essere interrotto anticipatamente in caso di nevicate precoci;

2. per quanto riguarda le penalità da applicare ai cacciatori in merito alle tolleranze ammesse

nel prelievo degli Ungulati, esse sono già previste dal calendario venatorio laddove prevede punteggi di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva;

3. in merito alla mobilità sul territorio regionale per la caccia alla fauna migratoria, che contrasterebbe con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, vanificando le innovazioni introdotte dalla legge 157/92, si ritiene possibile mantenere l'attuale organizzazione cinegetica regionale per questo tipo di caccia, in quanto i prelievi effettuati sono esigui ed effettuati in maniera occasionale; la caccia alla fauna migratoria in Valle d'Aosta, infatti, rappresenta una frazione totalmente marginale rispetto al panorama venatorio regionale e non viene effettuata con sistematicità, come invece accade in altre Regioni italiane;

4. per quanto attiene alla restituzione del tesserino venatorio, che deve avvenire entro il mese

di marzo, e all'annotazione dei capi abbattuti, che deve avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria, il Calendario venatorio prevede che i tesserini (Carnet de chasse) siano restituiti entro il 12 febbraio e, salvo che per la caccia in braccata al cinghiale, sui carnets devono essere registrati tutti i capi di selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento e prima d'incarnierare il selvatico da parte di colui che ha effettuato l'abbattimento stesso; inoltre, a partire dalla presente stagione di caccia sarà introdotta un'apposita pagina, all'interno del tesserino venatorio, per l'annotazione, immediatamente dopo l'abbattimento, anche per le specie migratrici;

5. in merito ai periodi di prelievo delle Aziende faunistico-venatorie, che devono essere uniformati a quanto previsto per il resto del territorio, il calendario prevede che i piani di prelievo delle singole specie e i relativi periodi sono proposti dalle Aziende faunisticovenatorie

e approvati dall'Amministrazione regionale, previo parere dell'I.S.P.R.A;

6. per quanto attiene alla data di inizio dell'attività di addestramento ed allenamento dei cani

da caccia, si ritiene opportuno mantenere quella del 15 agosto, prevista dalla legge

nazionale 157/1992 e dalla legge regionale 64/1994, in considerazione del fatto che il numero di cani utilizzati dai cacciatori valdostani, dai dati in possesso del Comitato regionale per la gestione venatoria, risulta essere molto basso (259 ausiliari su un territorio utile all'attività venatoria di 234.281 ha).

Propone, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la proposta di calendario venatorio per la stagione 2015-2016, come da allegato alla presente deliberazione.

3

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;
- richiamata la legge 28 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni;
- richiamata la legge regionale 27 agosto 1994 n. 64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- acquisiti i pareri favorevoli del Comitato regionale per la gestione venatoria, della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
- richiamato l'obiettivo n. 22020008 "Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico- 1.14.5.10." al quale l'intervento è collegato,
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura flora, fauna, caccia e pesca, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare il calendario venatorio per la stagione 2015-2016, come da allegato facente

parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della

l.r. 25/2010, sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

4

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 891 in data 12 giugno 2015

CALENDARIO VENATORIO 2015/2016

INDICE

ART. 1 Esercizio della caccia.

ART. 2 Tesserino regionale - Carnet de Chasse.

ART. 3 Cartoline e controllo dei capi abbattuti.

ART. 4 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.

ART. 5 Prelievo concesso ai carnets.

ART. 6 Giornate ed orari di caccia.

ART. 7 Modalità di prelievo.

ART. 8 Utilizzo munizioni non tossiche

ART. 9 Strade interpoderali.

ART. 10 Divieti.
ART. 11 Aziende faunistico-venatorie.
ART. 12 Cacciatori non residenti.
ART. 13 Aree a caccia specifica.
ART. 14 Zone di bramito.
ART. 15 Unità di prelievo della specie camoscio.
ART. 16 Unità di prelievo della specie capriolo.
ART. 17 Unità di prelievo della specie cervo.
ART. 18 Norme finali.
Allegato: Modalità di prelievo.

5

ART. 1

(Esercizio della caccia)

L'esercizio della caccia in Valle d'Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione

vigente e dal presente calendario venatorio.

ART. 2

(Tesserino regionale - Carnet de Chasse)

Per la stagione venatoria 2015-2016 sono previsti i seguenti carnets differenziati, di cui i carnets A,

B, C e F mutuamente esclusivi:

1) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI (A) con validità dal 13/09/2015,

ferma restando la possibilità di svolgere l'attività di addestramento cani dal 15/08/2015 al 15/10/2015.

2) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI (B) con validità dal 20/09/2015,

ferma restando la possibilità di svolgere l'attività di addestramento cani dal 15/08/2015 al 17/09/2015;

3) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI (C), con validità dal 01/10/2015, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività di addestramento cani dal 15/08/2015

al 27/09/2015;

4) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE (D), con validità

dal 05/12/2015;

5) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA ALLA VOLPE (E), con validità dal

05/12/2015;

6) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA (F), con validità dal 01/10/2015.

Salvo che per la caccia in braccata al cinghiale, sui carnets devono essere registrati tutti i capi di

selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento e prima d'incarnierare il selvatico da

parte di colui che ha effettuato l'abbattimento stesso.

Ad ogni esemplare abbattuto di camoscio, capriolo, cervo, lepre europea, lepre variabile, gallo

forcello, coturnice e pernice bianca dovrà essere inoltre posta al garretto o all'ala, in modo inamovibile, la relativa fascetta attestante la liceità del prelievo.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi

spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto.

I carnets e le fascette non usurate devono essere restituiti al Comitato regionale per la gestione

venatoria entro e non oltre il 12 febbraio 2016.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura "PRIMA STAGIONE DI CACCIA".

ART. 3

(Controllo capi abbattuti)

Tutti i capi abbattuti di camoscio, capriolo, cervo, cinghiale (con metodi selettivi e in vagante),

lepre europea, lepre variabile, gallo forcello, coturnice e pernice bianca devono essere conferiti

presso i Centri di Controllo della fauna per l'effettuazione delle misurazioni biometriche, di norma

il giorno dell'abbattimento e comunque entro e non oltre il primo giorno di apertura del Centro di

Controllo dopo l'abbattimento. Parimenti deve essere conferito, presso i Centri di controllo, qualunque esemplare di fauna abbattuta durante l'attività venatoria appartenente ad ogni altra specie

cacciabile che si intende detenere come trofeo o preparazione tassidermica.

Gli ungulati devono essere conferiti eviscerati. I capi di lagomorfi e galliformi alpini possono essere

conferiti eviscerati accompagnati dalle loro interiora oppure non eviscerati. La localizzazione dei

Centri di Controllo, il funzionamento e le modalità per il conferimento degli animali abbattuti,

verranno rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, con decreto dell'Assessore 6

all'agricoltura e risorse naturali. In caso fosse accertato il mancato conferimento dei capi abbattuti

presso i centri di controllo, sarà applicato l'art. 46, comma 3, della l.r. 64/1994.

ART. 4

(Specie cacciabili e relativi periodi di caccia)

SPECIE MODALITA' PERIODO CARNET

Camoscio Caccia di selezione Dal 13/09/2015 a 21/11/2015 A

Maschio dal 13/09/2015 a 21/11/2015

Capriolo Caccia di selezione Femmina e piccolo dal 1/10/2015 al 03/12/2015

A

Cervo Caccia di selezione Dal 14/10 a 16/12/2015 A

Caccia con metodi selettivi, senza ausilio dei cani

Dal 13/09 al 18/10/2015 A, B, C

Caccia in modalità vagante, con eventuale utilizzo dei cani

Dal 19/10 al 03/12/2015 A, B, C **Cinghiale**

Caccia in braccata Dal 05/12/2015 al 20/01/2016 D

Dal 13/09 al 03/12/2015 A, B, C

Volpe

Caccia in braccata Dal 05/12/2015 al 20/01/2016 E

Lepre europea

Dal 20/09 al 30/11/2015, fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento

B

Lepre variabile

Dal 01/10 al 30/11/2015, fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento

B

1° periodo

Dal 01/10 al 29/10/2015 (fatta salva la chiusura anticipata per il raggiungimento del 70% del tetto di abbattimento)

C

Gallo forcello

2° periodo

Dal 01/11 al 30/11/2015 (fatta salva la chiusura anticipata per il completamento del tetto di abbattimento)

C

Coturnice

Dal 01/10 al 30/11/2015, fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento, ovvero la chiusura al verificarsi di neviccate precoci

C

Pernice bianca

Dal 01/10 al 30/11/2015, fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento

C

Cesena Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C

Colombaccio Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C

Cornacchia

grigia

Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C, F

Cornacchia nera Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C, F

Ghiandaia Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C, F

Merlo Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C

Tordo bottaccio Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C

Tordo sassello Dal 01/10 al 30/11/2015 A, B, C

Quaglia

Dal 01/10 al 30/11/2015, fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento

C

Beccaccia

Dal 01/10 al 30/11/2015, fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento

C

Le chiusure dei periodi di caccia al cinghiale con metodi selettivi, ai lagomorfi e all'avifauna nelle

varie unità gestionali, per il raggiungimento dei tetti di prelievo, sono rese note dalla struttura

competente al Comitato regionale per la gestione venatoria e tramite avvisi SMS.

La caccia al cervo e al cinghiale potrà essere chiusa anticipatamente, dai Sindaci interessati con

propria ordinanza, nei comprensori nei quali si svolgono attività sportive invernali ritenute non

conciliabili con l'attività venatoria. La chiusura verrà resa nota tramite affissione delle ordinanze

sindacali presso le bacheche delle Stazioni forestali competenti per territorio e contestuale trasmissione degli stessi per il tramite dell'Ufficio per la fauna selvatica al Comitato regionale per

la gestione venatoria che provvederà a comunicarla ai capi battuta e cacciatori interessati. Inoltre le stesse dovranno essere affisse in luoghi visibili sul territorio interessato e sulle vie di accesso al territorio stesso.

ART. 5

(Prelievo concesso ai carnets)

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI.

Ai detentori di carnet A è concesso il prelievo delle specie CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO, in

modalità individuale senza l'ausilio dei cani, con il limite personale giornaliero e stagionale di 5

capi tra Cervidi e Bovidi. Le fascette corrispondenti ai capi prelevabili delle specie capriolo, cervo e

camoscio sono assegnate nominativamente.

La fascetta è, di norma, utilizzata dall'assegnatario ma può, eventualmente, essere utilizzata anche

da altri cacciatori titolari di carnet A nei seguenti casi:

a) da cacciatori che abbiano costituito con l'assegnatario, prima dell'inizio della stagione venatoria,

una specifica squadra a ciò destinata; in questo caso la fascetta può essere utilizzata anche senza la

presenza dell'assegnatario della fascetta esclusivamente dagli altri componenti della squadra in

caccia singola o in squadra; le squadre possono essere costituite esclusivamente fra cacciatori

appartenenti alla stessa Circonscrizione venatoria;

b) da soci di caccia occasionali, titolari di Carnet A, non facenti parte della squadra di cui sopra, che

stiano effettuando un'uscita collettiva di massimo 3 persone con l'assegnatario della fascetta; in

questo caso, è obbligatoria la partecipazione all'uscita dell'assegnatario della fascetta utilizzata.

Le fascette sono predisposte e assegnate dal Comitato regionale per la gestione venatoria, sulla base

dei piani di prelievo predisposti dalla Struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria,

entro e non oltre il 12 febbraio 2016.

Le modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo, camoscio e cinghiale, le modalità di utilizzo

delle fascette e le modalità dello svolgimento dell'esercizio venatorio nelle Aree a caccia specifica e

nelle unità di prelievo sono stabilite nell'allegato facente parte integrante del presente calendario.

I criteri per l'assegnazione nominale delle specie cervo, capriolo e camoscio e le modalità di

composizione delle squadre sono stabiliti, con apposite modalità, a cura del Comitato regionale per

la gestione venatoria.

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI.

Ai detentori di carnet B è concesso il prelievo delle specie LEPRE EUROPEA E LEPRE VARIABILE, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria,

entro e non oltre il 12 febbraio 2016. Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie lepre europea

e lepre variabile sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2015-2016",

facenti parte integrante del presente calendario.

C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI.

Ai detentori di carnet C è concesso il prelievo delle specie GALLO FORCELLO, COTURNICE,

PERNICE BIANCA, BECCACCIA E QUAGLIA, secondo le quote giornaliere e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario. Il gallo forcello, la pernice bianca e la coturnice non

sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria,

entro e non oltre il 12 febbraio 2016.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie gallo forcello, coturnice e pernice bianca sono

stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2015-2016", facenti parte integrante

del presente calendario.

NOTA: I detentori dei carnets A, B e C possono cacciare, inoltre, le seguenti specie:

8

CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO con le modalità indicate nell'art.

7

del presente calendario.

CINGHIALE, in modalità caccia con metodi selettivi senza l'ausilio dei cani secondo le modalità

indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

Quote giornaliere e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione (fatta salva la chiusura

anticipata per il raggiungimento del tetto di abbattimento).

CINGHIALE, in modalità vagante, con l'eventuale ausilio di cani secondo le modalità indicate

nell'articolo 7 del presente calendario. Quote giornaliere e stagionale per singolo cacciatore:

nessuna limitazione.

VOLPE, secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE.

Il carnet D è rilasciato a ciascun capo-battuta e concede il prelievo in braccata della specie cinghiale

secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA ALLA VOLPE.

Ai detentori di carnet E è concesso il prelievo in braccata della specie volpe secondo le modalità

indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA, secondo le modalità indicate nell'art.7 del presente calendario.

ART. 6

(Giornate ed orari di caccia)

L'esercizio venatorio è consentito per tre giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio

nei giorni di martedì e venerdì. La settimana deve intendersi dal lunedì alla domenica.

L'esercizio

venatorio è consentito nei seguenti orari:

- agli ungulati in caccia di selezione (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale con metodi selettivi) da

un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;

- per tutte le altre specie cacciabili e per il cinghiale in vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;

- la caccia in braccata al cinghiale e alla volpe è consentita dal 05/12/2015 al 31/12/2015 con inizio

alle ore 8,00 e chiusura alle ore 16,30, dal 01/01/2016 al 20/01/2016 con inizio alle ore 8,00 e

chiusura alle ore 17,00.

Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, forniti dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica

militare italiana (http://clima.meteoam.it/Effemeridi.php#visualizza_effemeridi), sono i seguenti:

Periodo Sorgere del sole Tramonto

dal 01.09 al 06.09.2015: 6.45 20.06 ora legale

dal 07.09 al 13.09.2015: 6.53 19.53 ora legale

dal 14.09 al 20.09.2015: 7.01 19.39 ora legale

dal 21.09 al 27.09.2015: 7.10 19.26 ora legale

dal 28.09 al 04.10.2015: 7.19 19.12 ora legale

dal 05.10 al 11.10.2015: 7.27 18.59 ora legale

dal 12.10 al 18.10.2015: 7.37 18.47 ora legale

dal 19.10 al 24.10.2015: 7.48 18.36 ora legale

25.10.2015: 6.54 17.35 ora solare

dal 26.10 al 08.11.2015: 6.56 17.14 ora solare

dal 09.11 al 22.11.2014: 7.15 17.00 ora solare

dal 23.11 al 06.12.2015: 7.35 16.53 ora solare

dal 07.12 al 31.12.2015: 7.51 17.02 ora solare.

E' fatto divieto di vagare con armi prima delle ore 24:00 del 12/09/2015, salvo che il transito si

effettui su una strada o su un sentiero per raggiungere una baita o un abitacolo permanente.

9

ART. 7

(Modalità di prelievo)

Piani di prelievo

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- l'assegnazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura

dell'Amministrazione regionale, in ogni unità di prelievo, in base alle risultanze dei censimenti per la stagione riproduttiva 2015; tale piano di prelievo, sottoposto al parere dell'I.S.P.R.A., sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali; al fine di rispettare la biologia della specie, i piani di prelievo sono redatti per classi d'età; per favorire il raggiungimento dei piani di prelievo le assegnazioni dei capi prelevabili sono effettuate mediante il loro accorpamento, a condizione che le verifiche effettuate sulle classi d'età degli animali abbattuti nel corso della stagione venatoria precedente, attestino il rispetto delle corrette proporzioni tra le classi d'età;

- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Per la stagione venatoria 2015-2016 è consentito il prelievo della specie camoscio all'interno delle unità di prelievo, ricadenti nel territorio regionale soggette a caccia programmata e di selezione, elencate nell'art. 14.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CLASSI DI PRELIEVO

Per Maschio o Femmina (berlot) / Classe I si intende il camoscio di un anno di età.

Il prelievo di un capo di più di un anno di età avente le corna di altezza pari o inferiore a quella

delle orecchie è considerato conforme al capo di Classe I (berlot).

Il prelievo di un capo di camoscio corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la

redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria successiva.

Nell'ambito dei capi assegnati "maschio" o "femmina", il prelievo di un esemplare di 2-3 anni /

Classe II, di un esemplare di più 11 anni / Classe IV e di una femmina non allattante (asciutta)

comporterà una ulteriore nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo

della stagione venatoria successiva.

Il prelievo di un capo di camoscio non rientrante nella classe assegnata costituirà nota di demerito

per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva; il cacciatore autore dell'abbattimento è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi entro una settimana dal prelievo, di euro 6,00 per ogni kg. di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini inibisce l'esercizio dell'attività venatoria.

CAPO ASSEGNATO CLASSI SOCIALI TOLLERANZE AMMESSE

Piccolo dell'anno Classe 0 Nessuna
Maschio o Femmina (berlot) Classe I Nessuna
Classe II
Maschio o Femmina Classe III
Classe IV
Nessuna

10

CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)

Per la stagione venatoria 2015-2016 è consentito il prelievo della specie capriolo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 15.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di due colpi.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

CLASSI DI PRELIEVO

CAPO ASSEGNATO CLASSI SOCIALI TOLLERANZE AMMESSE

Piccolo dell'anno Classe 0 Nessuna
Femmina Classe I e II Classe 0 (piccolo dell'anno)
Maschio Classe I e II Nessuna

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione

della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria successiva.

Nell'ambito dei capi assegnati "maschio" o "femmina", il prelievo di una femmina non allattante

(asciutta) o di un esemplare di Classe I comporta un'ulteriore nota di merito per la redazione della

graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva.

Il prelievo di un capo di capriolo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito

per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva.

Il prelievo di un capo di capriolo non contemplato nelle tolleranze costituirà nota di demerito per la

redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva;
il
cacciatore autore dell'abbattimento è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto,
privo
del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi entro
una
settimana dal prelievo, di euro 6,00 per ogni kg. di peso del selvatico intero, eviscerato e
senza
trofeo; il mancato versamento entro i termini inibisce l'esercizio dell'attività venatoria.

CERVO (*Cervus elaphus*)

Per la stagione venatoria 2015-2016 è consentito il prelievo della specie cervo nei territori
delle
unità di prelievo di cui all'art. 16.

MEZZI CONSENTITI

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non
inferiore a mm

7 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a
millimetri

40, esclusivamente con cannocchiale. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna
rigata devono

essere limitati per non contenere più di due colpi. Sono inoltre consentiti i seguenti calibri:

- .257 Weatherby Magnum;
- .6,5 x 55 Swedish;
- .6,5 x 65 RWS;
- .6,5 x 68 Schüler;
- .6,5 x 284 Norma;
- .264 Winchester Magnum;
- .270 Winchester;
- .270 WSM;
- .270 Weatherby Magnum.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

11

CLASSI DI PRELIEVO

CAPO ASSEGNATO CLASSI SOCIALI TOLLERANZA AMMESSA

Piccolo dell'anno Classe 0 Nessuna

Classe I

Femmina

Classe II

Piccolo dell'anno

Maschio Fusone Classe I Nessuna

Classe II

Maschio non coronato Classe III

Classe IV

Nessuna

Maschio coronato Classe III Maschio non coronato

Per Maschio Fusone/Classe I si intende il cervo maschio di un anno di età. Il prelievo di un
cervo

maschio di 2 anni avente le stanghe semplici è considerato conforme alla Classe I.

Per "Maschio coronato" si intende il cervo che presenta su entrambe le stanghe almeno
tre punte al

di sopra del mediano (pila).

Il prelievo di un capo di cervo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la prossima stagione venatoria. Nell'ambito dei capi assegnati "femmina", il prelievo di una femmina non allattante (asciutta) o di un esemplare di Classe I comporterà un'ulteriore nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva.

Il prelievo di un capo di cervo contemplato nelle tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva. Il prelievo di un capo di cervo non contemplato nelle tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria successiva; il cacciatore autore dell'abbattimento è obbligato all'incarnieramento del selvatico abbattuto, privo del trofeo, che è ritirato dall'Amministrazione regionale e al versamento da effettuarsi entro una settimana dal prelievo, di euro 6,00 per ogni kg di peso del selvatico intero, eviscerato e senza trofeo; il mancato versamento entro i termini inibisce l'esercizio dell'attività venatoria.

L'ultima disposizione non si applica per l'eventuale abbattimento di un coronato in luogo di un non coronato e di un coronato o non coronato in luogo di una femmina, piccolo o maschio Classe I assegnato, per cui si applicano le sanzioni previste dalla legge per abbattimento illecito.

LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il contingente prelevabile, suddiviso per Comprensorio Alpino, è determinato in base agli abbattimenti registrati dal 20/09/2015 al 26/09/2015, presunti come indice pari al 20% del contingente massimo prelevabile.

Qualora le condizioni meteorologiche della suddetta settimana abbiano condizionato negativamente

lo sforzo di caccia attuato, a giudizio insindacabile della struttura competente in materia di fauna

selvatica, il contingente prelevabile potrà essere rideterminato in base agli abbattimenti registrati dal

20/09/2015 al 03/10/2015, presunti come indice pari al 32% del contingente massimo prelevabile.

Tali determinazioni saranno comunicate con nota del dirigente della Struttura regionale competente

in materia di gestione faunistica.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 6 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due

adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori, ad eccezione

di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI)

abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

12

Non è consentito l'utilizzo dei cani da ferma.

LEPRE VARIABILE (*Lepus timidus*)

TETTO DI ABBATTIMENTO: 30 capi così suddivisi:

Comprensorio Alpino Alta Valle: 10 capi;

Comprensorio Alpino Media Valle: 15 capi;

Comprensorio Alpino Bassa Valle: 5 capi.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due

adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori, ad eccezione

di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI)

abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

Non è consentito l'utilizzo dei cani da ferma.

GALLO FORCELLO (*Tetrao tetrix*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il tetto complessivo, calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunisticovenatorio,

valutando il successo riproduttivo in base ai censimenti estivi da effettuarsi per aree campione, sarà da completarsi nella misura del 70% nel periodo compreso tra il 01/10 e il 29/10/2015 e nella misura del 30% nel periodo compreso tra il 01/11 e il 30/11/2015; la percentuale

di capi eventualmente non prelevata nel corso del primo periodo è cumulabile con quella prevista

per il periodo successivo; parimenti gli esemplari prelevati in eccesso rispetto alla percentuale del

70% prevista per il primo periodo, concorrono al raggiungimento del tetto complessivo.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della

stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 1 capo.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 4 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli

stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei)

per gruppi di cacciatori.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

E' FATTO DIVIETO DI ABBATTERE LA FEMMINA DEL GALLO FORCELLO.

PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunisticovenatorio,

valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della

stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli

stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei)

per gruppi di cacciatori.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

13

COTURNICE (*Alectoris graeca*)

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunisticovenatorio,

valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della

stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 1 capo.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 3 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli

stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei)

per gruppi di cacciatori.

La caccia alla coturnice potrà essere chiusa, anche localmente, mediante decreto dell'Assessore

all'agricoltura e risorse naturali qualora abbiano a verificarsi neviccate precoci e consistenti, ovvero

la stima del rapporto giovani/adulti risulti particolarmente sfavorevole in base all'analisi dei dati

pluviometrici.

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 3 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 20 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli

stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei)

per gruppi di cacciatori.

QUAGLIA (*Coturnix coturnix coturnix*)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 5 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 25 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: la caccia è consentita con l'eventuale ausilio dei soli cani da ferma purché il numero degli

stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei)

per gruppi di cacciatori.

CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO.

Quota giornaliera complessiva, per singolo cacciatore: n. 15 capi al giorno, cumulabili con le altre

specie cacciabili.

Quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

La caccia deve essere esercitata senza l'ausilio dei cani.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

Il prelievo può essere effettuato dai cacciatori titolari di carnet A, B, C, durante l'esercizio venatorio

alle altre specie cacciabili, secondo le modalità previste per le suddette specie e stabilite dal

presente calendario. Quota giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

14

MEZZI CONSENTITI:

- Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o

uguale a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non

contenere più di due colpi.

- Fucile con canna ad anima liscia.

CACCIA IN BRACCATA

MODALITA':

a) tutti i partecipanti alla braccata devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata

della stessa, martingala o giubbotto fosforescente, idonei ad essere avvistati in condizioni di ridotta visibilità;

b) la caccia in braccata alla volpe può essere esercitata per non più di due giorni settimanali, ad

esclusione del martedì e del venerdì;

c) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la braccata deve essere consegnato apposito

modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio nel quale

devono essere riportati: i Comuni e le località dove si effettua la braccata, i nominativi dei partecipanti nonché l'ora di inizio della braccata;

d) la braccata alla volpe può essere effettuata solamente in settori ove non sono già state prenotate

braccate al cinghiale; la braccata potrà interessare un massimo di n. 2 Comuni;

e) la caccia in braccata alla volpe può avvenire solo se esercitata da gruppi composti da un minimo

di due cacciatori fino ad un massimo di quindici;

f) per esercitare la caccia in braccata alla volpe è vietato impiegare un numero di cani superiore a

tre;

g) è vietata la caccia in braccata alla volpe il giorno 25/12/2015;

h) è vietato lo svolgimento contemporaneo di braccate contigue;

i) durante la braccata è vietato abbattere qualsiasi altra specie.

MEZZI CONSENTITI

Fucile con canna ad anima liscia.

Fucile ad anima rigata con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro superiore o uguale

a mm. 5,6 e, in quest'ultimo caso, camerata per cartuccia con bossolo a vuoto

d'altezza/lunghezza

uguale o superiore a millimetri 40.

Quota giornaliera e stagionale: nessuna limitazione.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non

contenere più di due colpi.

CINGHIALE (*Sus scrofa*)

CACCIA CON METODI SELETTIVI, senza l'ausilio di cani.

MODALITA':

- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;

- quota stagionale per singolo cacciatore: sino al raggiungimento del piano di prelievo selettivo;

- la caccia con metodi selettivi al cinghiale può essere effettuata dai titolari di carnet A, B, C

nell'ambito della Circostrizione di appartenenza;

- Il disposto del punto precedente non si applica ai detentori di carnet A che esercitano la caccia a

camoscio, capriolo e cervo in forma di collettiva occasionale con cacciatori di altre Circostrizioni;

- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere

esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L..

MEZZI CONSENTITI

- è consentito l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e di lunghezza non

inferiore ai 45 cm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o

15

superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale, è consentito il mirino o reticolo

opto-elettronico.

I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non

contenere più di cinque colpi.

CACCIA VAGANTE, con l'eventuale ausilio dei cani.

MODALITA':

- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;

- quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- la caccia vagante al cinghiale può essere effettuata dai titolari di carnet A, B, C;
- la caccia vagante al cinghiale può essere effettuata da un massimo di tre cacciatori, con l'eventuale ausilio di un massimo di 4 cani;
- al fine di un maggior legame cacciatore-territorio, nelle more di approvazione del nuovo Piano Regionale Faunistico-Venatorio, la caccia vagante al cinghiale in una Circostrizione diversa da quella di appartenenza, può essere effettuata per non più di un giorno alla settimana, previa consegna di specifica cartolina presso una delle Stazioni forestali competenti per territorio;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

MEZZI CONSENTITI:

- è consentito l'uso del fucile a canna liscia unicamente con munizioni a palla intera, nonché l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e di lunghezza non inferiore ai 45 cm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale, è consentito il mirino o reticolo optoelettronico. I caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non contenere più di cinque colpi.

CACCIA IN BRACCATA

MODALITA':

- a) la caccia in braccata è consentita solo ed unicamente nei settori fissati e riportati su apposita cartografia dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali, di dimensioni sub-comprensoriali, i cui confini devono essere chiaramente individuabili sul territorio; eventuali richieste di modifiche alla ripartizione del territorio devono pervenire, da parte del Comitato regionale per la gestione venatoria, agli uffici competenti entro e non oltre il 31/07/2015.

I settori sono distribuiti nel modo seguente:

- Circostrizione n. 1: n. 1 settore;
- Circostrizione n. 2: n. 1 settore;
- Circostrizione n. 3: n. 1 settore;
- Circostrizione n. 4: n. 2 settore;
- Circostrizione n. 5: n. 2 settori;
- Circostrizione n. 6: n. 1 settore;
- Circostrizioni n.ri 7 e 8: n. 2 settori;

- b) la caccia in braccata al cinghiale è vietata in tutte le zone in cui vige il divieto di esercitare

attività venatoria, così come elencate nella vigente normativa;

- c) possono effettuare la caccia in braccata al cinghiale i cacciatori in regola con il tesseramento,

iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale, ferma restando la regola che ogni cacciatore può essere

iscritto ad una sola squadra;

d) le squadre, determinate per l'intero territorio regionale nel numero massimo di 10, al fine di rispettare il principio del legame squadra–territorio, sono assegnate dal Comitato regionale per la gestione venatoria ad un settore esclusivo.

- Circoscrizione n. 1: n. 1 squadra;

- Circoscrizione n. 2: n. 1 squadra;

16

- Circoscrizione n. 3: n. 1 squadra;

- Circoscrizione n. 4: n. 2 squadre;

- Circoscrizione n. 5: n. 2 squadre;

- Circoscrizione n. 6: n. 1 squadra;

- Circoscrizioni n.ri 7 e 8: n. 2 squadre;

All'interno del settore assegnato, esse svolgeranno le braccate in via esclusiva.

Ad ogni Squadra deve corrispondere uno ed un solo settore, per cui prima dell'inizio dell'attività in

braccata al cinghiale i settori ricadenti in Circoscrizioni dove esercita una sola squadra verranno

accorpati in un settore unico. Nel caso in cui in una Circoscrizione nessuna squadra abbia presentato

domanda, il territorio verrà accorpati alla Circoscrizione con i settori di fondo valle vicini;

e) le squadre, coordinate da un capo braccata e uno o più vice-capo/i braccata, che, in assenza del

capo, ne svolgono le funzioni, devono essere composte da un minimo di 50 cacciatori di cui minimo

40 devono essere residenti venatoriamente nella circoscrizione o nelle Circoscrizioni in cui la

squadra è assegnata; non possono far parte delle squadre più di 20 cacciatori residenti venatoriamente in una Circoscrizione venatoria diversa da quella in cui la squadra è designata a

cacciare, ai sensi del comma d);

f) i criteri per l'assegnazione delle squadre nei settori di cui alla lettera a) del presente articolo, a cui

dovrà attenersi il Comitato regionale per la gestione venatoria, sono stabiliti nel seguente ordine di

priorità:

1. avere effettuato le braccate di caccia durante la stagione precedente nello stesso settore richiesto;

2. avere un numero maggiore di componenti la squadra residenti venatoriamente nel settore

richiesto oltre al minimo stabilito alla lettera e);

g) il capo braccata e il/i vice-capo/i braccata sono responsabili dell'andamento della braccata e

devono essere formati ai fini della sicurezza; a tal fine, le funzioni di capo braccata e vice capo

braccata possono essere rivestite solo da cacciatori in possesso del relativo attestato di riconoscimento regionale;

h) le squadre possono effettuare le braccate esclusivamente nelle Circoscrizioni venatorie in cui

sono state designate a cacciare; ogni squadra potrà effettuare al massimo 2 battute alla settimana, ad eccezione del martedì e del venerdì;

i) è vietata la caccia in braccata al cinghiale il giorno 25/12/2015;

j) il capo braccata deve presentare al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 16 ottobre 2015, apposita domanda per l'iscrizione della propria squadra nell'apposito "Registro regionale delle squadre al cinghiale"; la domanda deve contenere: elenco nominativo di tutti i componenti la squadra, con indicazione della data di nascita, del numero di Carnet de chasse e della Sezione comunale cacciatori di appartenenza, forniti anche su supporto magnetico in formato elettronico ad uso foglio di calcolo compatibile con i sistemi PC; qualora i suddetti dati siano forniti errati o incompleti, si provvederà all'esclusione del nominativo corrispondente; nominativo del capo braccata e dei vice-capo braccata; opzione per il settore in cui effettuare le braccate;

k) il Comitato regionale per la gestione venatoria, rilascia ad ogni capo braccata apposito CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BRACCATA AL CINGHIALE, nel quale devono essere indicati i nominativi dei componenti la squadra. Unitamente al tesserino di cui sopra viene rilasciato un congruo numero di fascette e di schede biometriche di abbattimento, sulle quali annotare i capi abbattuti; il tesserino e le schede devono essere compilate in maniera indelebile in ogni loro parte;

l) per l'effettuazione di una braccata occorre un numero minimo di cacciatori iscritti nella squadra non inferiore a 15. Raggiunto tale numero possono partecipare alla braccata, in qualità di invitati con arma, fino ad un massimo di 15 cacciatori. Possono altresì partecipare alle braccate al cinghiale cacciatori in regola con il tesseramento della stagione venatoria in corso, anche se non iscritti a nessuna squadra per un numero massimo di 5 partecipazioni stagionali.

m) il numero massimo di cani utilizzabili nel corso di una braccata è di 15 unità;

17

n) le squadre forniranno, a solo titolo informativo, la programmazione delle braccate alle stazioni forestali di competenza;

o) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la braccata, deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio, nel quale devono essere riportati: il settore dove si effettua la braccata nonché l'ora ed il luogo del ritrovo, intendendo con tale termine il luogo di raduno per il coordinamento della braccata;

p) copia del suddetto modulo deve essere trattenuta dal capo braccata o dal suo vice capo braccata e

deve essere aggiornata riportando obbligatoriamente la località, il numero ed il nominativo dei

partecipanti prima dell'inizio della braccata, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal presente

articolo alla lettera l);

q) i cacciatori autorizzati ed iscritti alla braccata provvederanno a delimitare il territorio di braccata

con cartelli, forniti dal Comitato regionale per la gestione venatoria; detti cartelli dovranno essere

collocati sulle vie principali di accesso alla zona di braccata;

r) in ogni singolo settore di cui alla lettera d) può essere effettuata una sola braccata giornaliera e

non più di due braccate alla settimana; per braccata si intende l'attività venatoria di una squadra

composta dal numero di cacciatori di cui alla lettera l), che si protrae per tutta la giornata nel

rispetto dell'orario di cui all'art. 6 e che può comprendere braccate successive nel settore prescelto e

con le modalità previste dal presente calendario. Possono essere effettuate contemporaneamente

braccate svolte in settori contigui, purché le stesse non confinino tra loro; è possibile effettuare una

braccata unica, a cavallo tra due settori solamente se i settori sono associati alla stessa squadra

oppure unendo due squadre;

s) settimanalmente ogni capo o vice capo braccata dovrà compilare un apposito formulario da

consegnare al Comitato regionale per la gestione venatoria, circa l'esito della braccata svolta;

t) tutti i partecipanti ad ogni braccata devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la

durata della braccata, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni

di ridotta visibilità.

MEZZI CONSENTITI

- la caccia al cinghiale in braccata è consentita con l'uso del fucile a canna liscia, unicamente con

munizioni a palla intera, nonché con l'uso del fucile a canna rigata, anche con l'ausilio del cannocchiale, con calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di

altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40; nel corso della braccata è vietata la detenzione

di munizione spezzata; è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico;

- i caricatori dei fucili semiautomatici con canna ad anima rigata devono essere limitati per non

contenere più di cinque colpi.

- durante lo svolgimento delle braccate è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi

telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4;

Per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare abbattuto di cinghiale dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

NOTA BENE

LE MODALITÀ INERENTI AI CONTROLLI SANITARI SARANNO SPECIFICATE DAL SERVIZIO VETERINARIO DELL'U.S.L.

E' VIETATO L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI MARCATI E/O RADIOCOLLARATI E VI È L'OBBLIGO DI SEGNALARNE LA PRESENZA PRESSO LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO IN CASO DI AVVISTAMENTO.

IN CASO DI ASPORTAZIONE DELLE MAMMELLE NEI CAPI CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO FEMMINA ABBATTUTI, LE STESSE SARANNO CONSIDERATE COME "ALLATTANTI".

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DI UN CAPO DI CAMOSCIO, CAPRIOLO, CERVO E

CINGHIALE DURANTE L'ATTIVITÀ VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU

18
PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA'

LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

SONO CONSIDERATI ILLECITAMENTE ABBATTUTI I CAPI RIENTRANTI NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

- ABBATTUTI FUORI DAL SETTORE O UNITA' GESTIONALE INDICATO O IN TEMPI NON CONSENTITI;
- CONTESTUALMENTE NON REGISTRATI SUL CARNET ED A CUI NON E' STATA APPOSTATA REGOLARMENTE LA FASCETTA;
- APPARTENENTI A SPECIE DELLA QUALE NON SI DISPONE DI FASCETTA ASSEGNATA NOMINATIVAMENTE O NON ABBATTUTI IN SQUADRA PRECOSTITUITA O USCITA COLLETTIVA;
- NON CACCIABILI CON IL PROPRIO CARNET.

NEGLI ULTIMI CASI SOPRA ESPOSTI E' INOLTRE DISPOSTO IL RITIRO DELLE FASCETTE EVENTUALMENTE ANCORA IN POSSESSO DEL CACCIATORE.

ART. 8

(Utilizzo di munizioni non tossiche)

Per lo svolgimento dell'attività venatoria occorre privilegiare l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici.

Nelle more di disposizioni specifiche sull'uso delle munizioni atossiche che saranno previste dal

prossimo Piano regionale faunistico-venatorio, l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio

di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici è obbligatorio nel caso di abbattimenti di capi di

selvaggina ceduti o commercializzati per uso alimentare.

ART. 9

(Strade interpoderali)

Fermo restando i disposti della l.r. n. 17 del 22/04/1985, il transito dei cacciatori con veicoli a motore su strade non classificate regionali, statali o comunali carrozzabili è vietato fra la mezz'ora antecedente il sorgere del sole e la mezz'ora antecedente il tramonto o, comunque, sino al termine dell'esercizio venatorio da parte del singolo cacciatore.

In quest'ultimo caso il cacciatore che decide di terminare la sua giornata di caccia deve annotare, in modo indelebile negli appositi spazi del Carnet de chasse, mediante perforazione, il termine dell'esercizio venatorio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per quanti esercitano la caccia in battuta al cinghiale e

alla volpe, ferme restando le disposizioni della l.r. n. 17 del 22/04/1985.

Gli assegnatari della specie cervo sono autorizzati al recupero del capo abbattuto secondo le disposizioni previste dalla l.r. n. 31 del 05/12/2005.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i cacciatori disabili (muniti del contrassegno di cui

al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176), aventi un'invalidità superiore

all'80%, sono autorizzati a circolare esclusivamente in una sola strada interpodereale scelta all'inizio

della giornata di caccia senza limitazioni di orario; essi possono essere accompagnati da un solo

cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

I cacciatori amputati agli arti inferiori o portatori di protesi esterne ortopediche o paraplegici sono

autorizzati a circolare senza limitazioni d'orario sulle strade interpoderali; essi possono essere

accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

19

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie

e ai loro invitati, relativamente al transito sulle strade situate all'interno delle Aziende stesse.

ART. 10

(Divieti)

Oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel presente calendario

venatorio, è fatto divieto di:

a) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte

coperto da neve, fatta eccezione per il camoscio, il capriolo, il cervo, il cinghiale, i tetraonidi e la

volpe;

b) esercitare la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie, salvo gli aventi diritto;

c) uscire con i cani nei giorni di martedì e venerdì sia nel periodo di addestramento che nel periodo

venatorio;

d) uscire con i cani nei giorni 10, 11 e 12/09/2015 per i detentori di carnet A;
e) uscire con i cani nei giorni 17, 18 e 19/09/2015 per i detentori di carnet B;
f) uscire con i cani nei giorni 28, 29 e 30/09/2015 per i detentori di carnet C;
g) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e

dopo la chiusura della stagione venatoria all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS)

presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nell'allegata cartografia;

h) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo all'interno delle ACS (ad

esclusione delle ACS 2, ACS 3, ACS 4, ACS 14, ACS 18, con i cani da ferma per i titolari di carnet

C e dell'ACS 3, con i cani da seguita per i titolari di carnet B, limitatamente ai comuni di Aosta,

Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas e Avise) presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nell'allegata

cartografia;

i) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle

Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta;

j) effettuare tiri con la carabina, atti ad abbattere la selvaggina, superiori a 200 metri in caso di

utilizzo di proiettili di calibro 5,6 e a 400 metri per tutti gli altri calibri;

ART. 11

(Aziende faunistico-venatorie)

L'esercizio della caccia nell'ambito delle Aziende faunistico-venatorie è disciplinato dalle singole

autorizzazioni.

Per tutto quanto non previsto in esse, vale quanto disciplinato dal presente calendario venatorio. Il

periodo di caccia all'interno delle Aziende faunistico-venatorie è compreso tra il 01/09/2015 e il

16/12/2015.

I Piani di prelievo delle singole specie e i relativi periodi sono proposti dalle Aziende faunisticovenatorie

nel rispetto dell'arco temporale sopra indicato e approvati dall'Amministrazione

regionale, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'orario di caccia nelle Aziende faunistico-venatorie è quello di cui all'art. 6 del presente calendario.

ART. 12

(Cacciatori non residenti)

E' ammesso ad esercitare l'esercizio venatorio sul territorio regionale un numero massimo di 30

cacciatori provenienti dalle altre regioni italiane, pari al 2% dei cacciatori residenti, così suddivisi:

Carnet de chasse per la caccia agli ungulati: n. 26;

20

Carnet de chasse per la caccia ai lagomorfi: n. 2;

Carnet de chasse per la caccia ai galliformi alpini: n. 2.

Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Comitato regionale per la gestione venatoria

entro i termini stabiliti dallo stesso.

La designazione dei cacciatori ammessi è effettuata ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3634 del 14 dicembre 2007 e n. 3341 del 21 novembre 2008 e la loro assegnazione ai singoli Comprensori Alpini è effettuata dal Comitato regionale per la gestione venatoria sulla base dei criteri contenuti nel Piano regionale faunistico-venatorio.

ART. 13

(Aree a caccia specifica)

Per la stagione venatoria 2015-2016, le Aree a caccia specifica sono le seguenti:

ACS 1, denominata "Val Ferret", con territorio nel comune di Courmayeur;

ACS 2, denominata "Mont de la Saxe - Mont Cornet", con territorio nei comuni di Courmayeur,

Morgex e Pré-Saint-Didier;

ACS 3, denominata "Mont Fallère", con territorio nei comuni di Etroubles, Saint-Oyen, Saint-

Rhémy-en-Bosses, Gignod, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas e Avise;

ACS 4, denominata "La Granda", con territorio nei comuni di Oyace, Bionaz, Valtournenche,

Torgnon, Nus e Quart;

ACS 5, denominata "Becca d'Aver", con territorio nei comuni di Nus, Verrayes e Torgnon;

ACS 6, denominata "Monte Zerbion", con territorio nei comuni di Saint-Vincent, Châtillon, Ayas e

Brusson;

ACS 7, denominata "Perloz", con territorio nei comuni di Perloz, Arnad, Donnas;

ACS 8, denominata "Gressoney", con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-

La-Trinité;

ACS 9, denominata "Testa Grigia", con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-

La-Trinité;

ACS 10, denominata "Comagne", con territorio nei comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme ed

Emarèse;

ACS 11, denominata "Clavalité", con territorio nel comune di Fénis;

ACS 12, denominata "Dondena", con territorio nel comune di Champorcher;

ACS 13, denominata "Plontaz", con territorio nei comuni di Valgrisenche, Arvier, Rhêmes-Saint-

Georges;

ACS 14, denominata "Mont Nery", con territorio nei comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme e

Challand-Saint-Victor;

ACS 15, denominata "Ruitor-Leseney", con territorio nei comuni di La Thuile, La Salle, Avise,

Arvier e Valgrisenche;

ACS 16, denominata "Bosco Nero", con territorio nei comuni di Gaby e Issime;

ACS 17, denominata "Champorcher", con territorio nei comuni di Champorcher e Pontboset;

ACS 18, denominata "Mont Mars", con territorio nel comune di Fontainemore e Lillianes.

ACS 19, denominata "Courtil", con territorio nei comuni di Hône e Pontboset nella quale è vietato cacciare la lepre europea e non è possibile svolgere addestramento di cani prima del 1° novembre 2015.

Nelle Aree a caccia specifica è consentito il prelievo di camoscio, capriolo e cervo ed è fatto divieto

di cacciare i lagomorfi e l'avifauna, ad eccezione:

- della ACS 2, nel territorio del comune di Courmayeur, in cui è consentito cacciare il gallo forcello, secondo le modalità di prelievo di cui all'articolo 7 del presente calendario;
- della ACS 3, in cui è consentito cacciare il gallo forcello, la coturnice e, limitatamente ai comuni di Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas e Avise, la lepre europea, secondo le modalità di prelievo di cui all'articolo 7 del presente calendario.

21

- delle ACS 4, 14 e 18, in cui è consentito cacciare il gallo forcello e la coturnice, secondo le

modalità di prelievo di cui all'articolo 7 del presente calendario.

Nelle ACS, inoltre, è consentito cacciare le specie volpe e cinghiale senza l'ausilio dei cani, come

previsto dagli articoli 8 e 9 delle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2015-2016".

I

confini e le delimitazioni delle predette Aree a caccia specifica risultano dalla planimetria allegata

al presente calendario, del quale forma parte integrante e sono indicate sul terreno mediante

apposita tabellazione.

ART. 14

(Zone di bramito)

Nelle zone sottoelencate, riconosciute come importanti aree di bramito del cervo, l'esercizio

venatorio, a tutte le specie cacciabili, è consentito solo a partire dall'inizio del periodo di caccia al

cervo:

- Vallone di Flassin, nei comuni di Saint-Oyen e Saint-Rhemy en Bosses, come evidenziato nella cartografia allegata.

ART. 15

(Unità di prelievo della specie camoscio)

- CM 1, comprendente i Valloni di Bellecombe e Combetta in sinistra orografica della Val Ferret, la

destra orografica della Val Ferret e la sinistra orografica della Val Veny, ad esclusione dell'Azienda

faunistico venatoria Courmayeur Mont-Blanc Nature;

- CM 2, comprendente i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier in sinistra orografica della Dora Baltea

e il comune di Courmayeur in sinistra orografica della Dora Baltea e della Dora di Ferret;

- CM 3, comprendente il comune di Courmayeur in destra orografica della Dora Baltea e della Dora

di Veny, il comune di La Thuile in sinistra orografica della Dora di Verney e il comune di Pré-

Saint-Didier in destra orografica della Dora Baltea;

- CM 4, comprendente il comune di La Thuile in destra orografica della Dora di Verney e i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier e La Salle in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 5, comprendente il comune di La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 6, comprendente il comune di Avise in destra orografica della Dora Baltea e i comuni di Arvier e Valgrisenche in sinistra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 7, comprendente i comuni di Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Sarre e i comuni di Avise ed Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 8, comprendente i comuni di Arvier e Valgrisenche in destra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 9, comprendente i comuni di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame e il comune di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 10, comprendente i comuni di Aymavilles e Cogne;
- CM 11, territorio del Comune di Aosta e territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Buthier, fino alla destra orografica del torrente Citrin;
- CM 12, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles dalla sinistra orografica del torrente Citrin alla destra orografica del torrente Gran San Bernardo;
- CM 13, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in sinistra orografica a partire dalla sinistra orografica del torrente Gran San Bernardo fino al confine del comune di Doues;
- CM 14, comprendente i comuni di Doues, Ollomont, Valpelline, Roisan e i comuni di Oyace e Bionaz in destra orografica del torrente Buthier e fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 15, comprendente i comuni di Aosta, Roisan, Valpelline, Oyace e Bionaz in sinistra orografica del torrente Buthier, fino al confine con la Riserva di Montagnayes;
- CM 16, comprendente il comune di Bionaz dal confine della Riserva di Montagnayes fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 17, comprendente i comuni di Saint-Christophe e Quart fino alla destra orografica del torrente Chaléby;
- CM 18, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Nus dalla sinistra orografica del torrente Chaléby;
- CM 19, comprendente i comuni di Jovençon, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne e Saint-Marcel;
- CM 20, comprendente il comune di Fénis;

- CM 21, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 22, comprendente i comuni Saint-Denis, Verrayes e Torgnon, i comuni di Chambave e Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea e la destra orografica del comune di Antey-Saint-André, fino alla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo sul torrente Enfer;
- CM 23, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in destra orografica del torrente Marmore, dalla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo sul torrente Enfer e fino al colle del Theodulo;
- CM 24, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in sinistra orografica del torrente Marmore dal colle del Theodulo alla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou;
- CM 25, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea dalla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou sino alla cresta del Mon Tseuc in comune di Emarèse;
- CM 26, comprendente i comuni di Montjovet, Verrès e Arnad in sinistra orografica della Dora Baltea e il territorio del comune di Challand-Saint-Victor in destra orografica del torrente Evançon;
- CM 27, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 28, comprendente la destra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson, comprendente l'area dell'ACS Comagne, fino alla Strada regionale per il Col de Joux;
- CM 29, dalla Strada regionale per il Col de Joux fino all'Oasi del Grand Tournalin, in destra orografica del torrente Evançon;
- CM 30, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson dall'Oasi del Gran Tournalin fino alla strada comunale che da Brusson porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola;
- CM 31, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza delle Stazioni forestali di

Brusson e Verrès, dalla strada comunale che porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al

Col Ranzola, fino ai confini comunali di Verrès e Arnad;

- CM 32, comprendente i comuni di Bard e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e i

comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore e Pont-Saint-Martin in destra orografica del torrente Lys;

- CM 33, comprendente i comuni di Donnas e Hône in destra orografica della Dora Baltea e i

comuni di Pontboset e Champorcher;

- CM 34, comprendente i comuni di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore in sinistra

orografica del torrente Lys;

- CM 35, comprendente i comuni di Issime e Gaby in sinistra orografica del torrente Lys;

- CM 36, comprendente i comuni di Issime e Gaby in destra orografica del torrente Lys;

23

- CM 37, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in sinistra orografica del torrente Lys,

dal confine comunale con Gaby, alla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del

ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di "Seikbode" o di "Cohen";

- CM 38, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in destra orografica del torrente Lys, dal

confine con l'Oasi di Gaby alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e,

nella parte bassa, il torrente denominato "Senkroabach" che si immette nel Lys all'altezza della

galleria del Miravalle, sulla S.R. 44;

- CM 39, comprendente tutto il comune di Gressoney-La-Trinité, sia in destra che in sinistra

orografica e due porzioni del comune di Gressoney-Saint-Jean, rispettivamente, in sinistra orografica, dalla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio

di

Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di "Seikbode" o di "Cohen" e fino, in destra

orografica, alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa,

il torrente denominato "Senkroabach" che si immette nel Lys all'altezza della galleria del Miravalle

sulla S.R. 44.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al

presente calendario, del quale fa parte integrante.

ART. 16

(Unità di prelievo della specie capriolo)

CP1: Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier;

CP2: Comune di La Thuile;

CP3: Comuni di Morgex e di La Salle in destra orografica della Dora Baltea;

CP4: Comuni di Morgex e La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP5: Giurisdizione forestale di Arvier in destra orografica della Dora Baltea;

CP6: Giurisdizione forestale di Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP7: Giurisdizione forestale di Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Sarre;

CP8: Giurisdizione forestale di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;

CP9: Giurisdizione forestale di Aymavilles, escluso il Comune di Jovençon;

CP10: Giurisdizione forestale di Aosta in destra orografica della Dora Baltea e il Comune di Jovençon;

CP11: territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in sinistra orografica del torrente Val-Buthier;

CP12: territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Val-Buthier e Comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;

CP13: Giurisdizione forestale di Valpelline e Comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;

CP14: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Saint-Christophe;

CP15: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;

CP16: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP17: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;

CP18: Comuni di Antey-Saint-André, Torgnon, la Magdeleine e Chamois;

CP19: Comune di Valtournenche;

CP20: Comune di Ayas;

CP21: Comuni di Brusson e Challand-Saint-Anselme;

CP22: Giurisdizione forestale di Verrès in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP23: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;

CP24: Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité;

CP25: Comuni di Gaby e Issime;

24

CP26: Comune di Fontainemore;

CP27: Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e Comuni di Perloz, Lillianes e Bard;

CP28: Comune di Donnas in destra orografica della Dora Baltea, e Comuni di Hône, Pontboset e Champorcher.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario del quale fa parte integrante.

ART. 17

(Unità di prelievo della specie cervo)

CE1: Comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier;

CE2: Comuni di Morgex e La Salle;

CE3: Giurisdizione forestale di Valpelline e territorio del comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;

CE4: Giurisdizione forestale di Etroubles e territorio del comune di Aosta in destra orografica del

torrente Buthier;

CE5: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e territorio del comune

di Saint-Christophe;

CE6: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;

CE7: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;

CE8: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;

CE9: Giurisdizioni forestali di Brusson e Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del torrente

Evançon e al territorio in sinistra orografica della Dora Baltea del comune di Arnad;

CE10: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea, nonché

il territorio del comune di Sarre;

CE 11: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;

CE 12: Giurisdizione forestale di Aymavilles ad esclusione del territorio del comune di Jovençon;

CE13: Giurisdizione forestale di Antey-Saint-André;

CE14: Giurisdizione forestale di Gaby e comuni di Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz,

Lillianes definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;

CE15: Comuni di Hône, Pontboset e Champorcher definendo dei settori di prelievo in relazione alla

densità della specie;

CE16: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea dal confine con il

comune di Châtillon sino al torrente Chalamy;

CE17: comprendente il territorio ricadente nella giurisdizione della Stazione Forestale di Brusson,

limitatamente alla destra orografica del torrente Evançon e della Stazione Forestale di Verrès,

limitatamente alla sinistra orografica del fiume Dora Baltea ed alla destra orografica del torrente

Evançon.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al

presente calendario, del quale fa parte integrante.

ART. 18

(Norme finali)

Le disposizioni del presente calendario venatorio hanno validità fino all'emanazione del prossimo.

Il controllo e l'applicazione delle presenti norme e disposizioni è affidata agli Agenti del Corpo

forestale della Valle d'Aosta ed agli Agenti a ciò autorizzati dalla legge.

Per tutto ciò non espressamente regolamentato si rimanda alla legge regionale 64/1994 e alla legge

157/1992.

25

MODALITA' DI PRELIEVO PER LA STAGIONE DI CACCIA 2015-2016

Art. 1

(Modalità di annotazione dell'uscita individuale o collettiva per il prelievo di

capriolo, camoscio e cervo)

In caso di uscita individuale il cacciatore titolare di Carnet A, assegnatario di fascetta/e deve

annotare (forare) l'inizio dell'attività sul proprio Carnet oppure, nel caso di uscita collettiva (con cacciatori non appartenenti alla propria squadra), deve anche compilare l'apposita tabella annotando: la data di uscita e il nominativo delle altre persone con cui svolge l'attività con modalità selettiva.

Art. 2

(Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva occasionale)

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore titolare della

fascetta/e attestante il diritto al prelievo/i di capi di camoscio, capriolo e cervo può avvalersi della

facoltà di organizzare un'uscita collettiva con cacciatori titolari di carnet A, fino ad un massimo di

tre persone componenti l'uscita collettiva, purché:

a) tutti i partecipanti all'uscita collettiva di caccia siano titolari di carnet A e non abbiano già svolto

tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;

b) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva annoti sul proprio carnet la data dell'uscita e il

cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita;

c) l'uscita collettiva sia effettuata esclusivamente nel territorio dell'unità gestionale in cui è designato l'abbattimento dei capi relativi alle fascette aperte, assegnate ai componenti l'uscita;

d) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva non abbia superato le quote stagionali di cervidi o

bovidi abbattibili;

e) è possibile effettuare l'uscita collettiva fino ad massimo di tre persone.

L'uscita collettiva occasionale dovrà sempre essere condotta dimostrando da parte dei componenti

l'uscita un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del capo/i individuato/i dalle fascette aperte

fruite in collettiva, fermo restando l'obbligo di annotare l'avvenuto abbattimento sul proprio carnet

di caccia e di apporre la fascetta inamovibile al garretto del capo abbattuto da parte del singolo

cacciatore autore del prelievo, che ha effettuato lo sparo.

Art. 3

(Modalità di utilizzo delle fascette per gli ungulati)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto di ogni capo abbattuto subito dopo la verifica

dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento dello stesso, sono contraddistinte da

numero progressivo che corrisponde al territorio in cui deve avvenire il prelievo (Unità di prelievo,

Giurisdizione forestale o sua porzione, Comune) alla specie ed alla classe di età del capo assegnato.

Art. 4

(Modalità di utilizzo delle fascette per i lagomorfi e i galliformi)

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto (nel caso di lagomorfi) o all'ala (nel caso di galliformi; sono escluse dalle seguenti modalità la specie quaglia e beccaccia) di ogni capo

abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del

capo, sono di colore differenziato, per lagomorfi e galliformi, e riportano un numero progressivo.

Ad ogni cacciatore sono consegnate due fascette inamovibili all'inizio della stagione venatoria.

Le successive fascette inamovibili sono consegnate, ad ogni cacciatore, presso il Centro di

controllo, in occasione del conferimento degli animali già prelevati, in numero pari al numero di

animali abbattuti e mai superiore a due.

26

Nel caso in cui si utilizzi la fascetta di un eventuale compagno, il numero di quest'ultima deve

essere segnato sul proprio Carnet de chasse.

Art. 5

(Unità di prelievo della specie capriolo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai

componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato

esclusivamente nell'unità di prelievo cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto

dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 6

(Unità di prelievo della specie cervo)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai

componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato

esclusivamente nell'unità di prelievo, ovvero settore di unità di prelievo, cui si riferisce la fascetta/e, che deve essere debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente

documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 7

(Unità di prelievo della specie camoscio)

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore o eventualmente ricevuto in fruizione dai

componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato

esclusivamente nelle unità di prelievo della specie camoscio (CM), cui si riferisce la fascetta,

debitamente annotata, come previsto dall'art. 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

Art. 8

(Prelievo della specie cinghiale, in modalità caccia con metodi selettivi e vagante, all'interno)

delle Aree a caccia specifica)

Il prelievo della specie cinghiale, in modalità caccia *con metodi selettivi* e vagante, all'interno delle

Aree a caccia specifica, è consentito ai cacciatori il cui capo di camoscio, capriolo o cervo sia

assegnato all'unità di prelievo in cui ricade l'Area a caccia specifica e che siano ancora in possesso

della relativa fascetta. La caccia al cinghiale all'interno delle Aree a caccia specifica non può essere

effettuata con l'ausilio di cani.

Art. 9

(Prelievo della specie volpe all'interno delle Aree a caccia specifica)

Il prelievo della specie Volpe all'interno delle Aree a caccia specifica è consentito a tutti i cacciatori

di Carnet A.

Art. 10

(Sanzioni)

Per le violazioni alle presenti modalità si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla

l.r. 64/1994 e dal calendario venatorio.